

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale.

Numero 3 – 2021

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, CONTABILITÀ REGIONALE E SOCIETÀ REGIONALI.

Il **13 aprile 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.5/2021) la “Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali”.

Si tratta di una legge regionale annuale che rappresenta l'occasione per interventi di semplificazione, interpretazione autentica o di manutenzione dispositiva, anche ai fini del progressivo adeguamento delle leggi regionali alla normativa statale sopravvenuta. Nello specifico, al Capo I, la legge regionale ha modificato la normativa in materia di ordinamento e di attribuzioni delle strutture della Giunta regionale (legge regionale n. 54 del 2012), toccando disposizioni che vanno dal Coordinatore dei direttori di Area, all'ufficio Stampa, dall'organizzazione delle segreterie di Giunta, al relativo tetto di spesa. In particolare è stata introdotta la possibilità di istituire, all'interno della struttura organizzativa della Segreteria generale della programmazione anche delle Strutture temporanee per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata, ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto. Per quanto concerne, invece, il Capo II, si tratta di disposizioni in materia di affari istituzionali che vanno dalla modifica del criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici, contenuta nella legge regionale n. 16 del 2018, alle disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità nella copertura dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona (l.r. 37/2013).

Il Capo III, in materia di contabilità regionale, contiene una modifica alla legge regionale n. 39 del 2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) relativa agli accertamenti degli importi dei residui presunti e finalizzata a velocizzare ed efficientare il procedimento di riaccertamento.

Infine il Capo IV detta disposizioni in materia di società regionali che toccando la l.r. 39/2013, con lo scopo di migliorarne la governance, la programmazione e il controllo, in particolare introducendo un limite al trattamento economico annuo del personale delle società controllate assunto dal 2021, l'obbligo per le società controllate dalla regione di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale ed, ancora, il divieto di attribuire “differenziali economici o superminimi individuali” nonché l'obbligo di riassorbire quelli già in essere. Viene infine contemplato l'obbligo da parte degli organi delle società controllate di trasmettere alla Giunta una relazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi che, qualora siano ritenuti infondati, varrà come giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioveneto.it/leggi-regionali.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 “NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA””.

Il **20 aprile 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.6/2021) alcune modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Con questa legge si modificano, in particolare, le disposizioni degli articoli 4 e 23 della citata legge regionale che prevedono la decadenza della licenza di taxi acqueo e di quella relativa all’attività di gondoliere al compimento, rispettivamente, del sessantesimo e sessantacinquesimo anno di età. Il legislatore Veneto è intervenuto con tale modifica, innanzitutto, per eliminare dall’ordinamento regionale una palese disparità di trattamento delle attività di taxi acqueo e di gondola rispetto all’attività di taxi terrestre che, disciplinata dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, non prevede alcun limite di età prefissato ai fini della decadenza della licenza; in secondo luogo con tali modifiche si rende omogenea nell’ambito della medesima legge regionale n.63 la disciplina relativa alla validità della licenza che, come sopra evidenziato, era diversa. Pertanto, i limiti di età posti dalle predette norme sono stati eliminati. La legge contiene, inoltre, le necessarie disposizioni transitorie e attuative che prevedono l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso oltreché l’adeguamento, da parte di comuni e province, dei rispettivi regolamenti alla nuova normativa regionale.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioveneto.it/leggi-regionali.

MODIFICA DELL’ARTICOLO 66 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE””.

Il **20 aprile 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha modificato (DLCR n. 7/2021), riscrivendolo, l’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche””. La nuova disciplina contenuta nel predetto articolo 66 mira, in particolare, ad introdurre nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni afferenti gli interventi e le opere edilizie nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, adeguando in tal modo la disciplina regionale dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi nelle predette zone alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l’edilizia, DPR n. 380 del 2001. Si tratta, sostanzialmente, di norme procedurali relative alle modalità e al procedimento di presentazione del progetto, ma sono presenti anche disposizioni che rinviano a successivi provvedimenti della Giunta regionale volti ad individuare le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi, le ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, rispetto a quanto già disposto a livello statale dal DM 30 aprile 2020, la definizione delle modalità per l’effettuazione dei controlli a campione nonché l’aggiornamento della modulistica.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioveneto.it/leggi-regionali.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT.

Il **27 aprile 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.8/2021) un provvedimento legislativo contenente “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport”. Si tratta di una legge regionale annuale di adeguamento ordinamentale che rappresenta l’occasione per interventi di semplificazione, interpretazione autentica o di manutenzione dispositiva, anche ai fini del progressivo adeguamento delle leggi regionali alla normativa statale sopravvenuta, in materia di istruzione, cultura e sport. Nello specifico si tratta di due modifiche: la prima concerne la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”, e mira ad assegnare alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario il compito di ricevere, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, il rapporto sulle violazioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario; la seconda, invece, proroga sino al 31 dicembre 2021 l’efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”, estendendo i benefici previsti dalla medesima legge n. 17/2020 agli operatori dei settori della cultura e dell’attività motoria e sportiva, duramente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, per l’intero anno 2021.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioaveneto.it/leggi-regionali.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”.

Il **4 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 9/2021) una legge che ha modificato da diciotto a trenta mesi il termine attualmente posto in capo ai comuni, beneficiari di contributi regionali, per comunicare l’avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi oggetto di finanziamento regionale. Con questa legge, in particolare, si modifica l’articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1993 relativo agli interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale. Tale articolo prevede che per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento regionale, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale promuova la conclusione di un accordo di programma che definisce tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo. In particolare, i comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell’accordo di programma, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l’affidamento dei lavori. La modifica interviene, per l’appunto, sui tempi concessi al comune per porre in essere i predetti adempimenti prevedendone l’allungamento da diciotto a trenta mesi.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioaveneto.it/leggi-regionali.

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglioaveneto.it

Suppl. a “ARV-Agenzia Regione Veneto” Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

